

Roma, 04/06/2014

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

## **OGGETTO: Diritto annuale CCIAA**

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo Vi informiamo che con il pagamento delle imposte dirette arriva il momento di pagare anche il diritto camerale annuale.

Il diritto annuale è un tributo dovuto da tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese la cui misura è stabilita annualmente con decreto interministeriale.

Ai fini del calcolo del diritto dovuto per il 2014, il Ministero dello Sviluppo, rispetto allo scorso anno, ha **lasciato sostanzialmente invariati sia gli scaglioni di fatturato che le aliquote applicabili.**

### **Soggetti obbligati**

Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti che risultano iscritti, alternativamente:

- A) nel **Registro Imprese** (ancorché "inattivi");
- B) nel **Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative** (REA)
  - ✓ alla data del 1° gennaio 2014
  - ✓ oppure iscritti in corso d'anno nel 2014.

Il diritto camerale è dovuto anche nel caso di:

- ✓ imprese in liquidazione volontaria;
- ✓ decesso dell'imprenditore: il diritto è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso (incluso).

Sono esonerati dal versamento del diritto camerale per l'anno 2014:

- **imprese** (individuali e collettive) **per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nel 2013**, fatta eccezione per il caso in cui vi sia (e fino a quando non sia cessato) l'esercizio provvisorio dell'attività;
- **imprese individuali cessate nel 2013**, purché abbiano presentato istanza di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30/01/2014 (30 gg);
- **società e altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2013**, purché abbiano presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30/01/2014 (30 gg);
- **cooperative sciolte con provvedimento dell'Autorità governativa** (ex art. 2545-septiesdecies, c.c.); il provvedimento di scioglimento deve essere assunto dall'autorità governativa nel 2013;
- le **Start up innovative** e incubatori certificati; in particolare, l'esenzione:
  - ✓ opera se sono mantenuti i requisiti per la qualifica di start up innovativa;
  - ✓ dura non oltre il quarto anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro.

## ***Gli importi***

---


In relazione al soggetto obbligato, il diritto annuale può essere dovuto, alternativamente:

- 1) in misura fissa;
- 2) o in base al "fatturato" relativo all'esercizio precedente (2013).

Per quanto riguarda gli importi fissi, due sono le misure per le imprese individuali, ovvero 200 euro se tenute a iscriversi nella sezione ordinaria del Registro e 88 euro quando "destinate" alla sezione speciale.

Misure fisse

- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese:



- Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese:



Importi per il 2014 - Misura Transitoria	
Soggetti	Importi
Nuovi soggetti iscritti al REA	30,00 euro
Società semplici agricole	100,00 euro
Nuove società con ragione di società semplice non agricola	200,00 euro
Società tra avvocati ex D.Lgs. 96/2001	200,00 euro
Società tra professionisti	200,00 euro

Per **tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese tranne le imprese individuali** l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2013 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:

Aliquote			
Fatturato 2013			Importo dovuto (euro)
Oltre euro	Fino a euro	Aliquote	

	100 .00 0	fissa	<b>20 0,0 0</b>	
100.000	250 .00 0	0,0 15 %	<b>20 0</b>	+ 0,015% della parte oltre 100.000
250.000	500 .00 0	0,0 13 %	<b>22 2,5 0</b>	+ 0,013% della parte oltre 250.000
500.000	1.0 00. 000	0,0 10 %	<b>25 5</b>	+ 0,010% della parte oltre 500.000
1.000.000	10. 000 .00 0	0,0 09 %	<b>30 5</b>	+ 0,009% della parte oltre 1.000.000
10.000.00 0	35. 000 .00 0	0,0 05 %	<b>1,1 15</b>	+ 0,005% della parte oltre 10.000.000
35.000.00 0	50. 000 .00 0	0,0 03 %	<b>2,3 65</b>	+ 0,003% della parte oltre 35.000.000
50.000.00 0		0,0 01 %	<b>2,8 15</b>	+0,001% della parte oltre 50.000.000 (fino a un massimo di 40.000)

### **Unità secondarie**

È unità locale l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, in genere ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.

La società può istituire uno o più sedi secondarie, nello stesso luogo o in luogo diverso dalla sede legale.

Nella sede secondaria si svolge, con autonomia organizzativa e libertà di decisione, l'attività giuridico – economica della società. Essa è quindi un'unità distinta, ma non giuridicamente autonoma.

Per ciascuna delle proprie unità locali, le imprese devono versare, alle camere di commercio nel cui territorio sono ubicate, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200,00 euro.

Le unità locali di imprese, con sede principale all'estero, devono versare per ciascuna unità in favore della Camera di commercio nel cui territorio è ubicata, un diritto annuale pari a euro 110,00.

Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto annuale pari a 110,00 euro.

<b>Importi per unità locali e sedi secondarie</b>	
Nuove unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione speciale del R.I.	<b>18,00 euro</b>
Nuove unità locali appartenenti a imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del R.I.	<b>40,00 euro</b>
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	<b>20,00 euro</b>
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola	<b>40,00 euro</b>
Nuove unità locali di società tra avvocati	<b>40,00 euro</b>
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	<b>110,00 euro</b>

CON.SER.IMP SRL